



Ministero dello Sviluppo Economico

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0021569 - 07/11/2013 - USCITA**

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA

SEDE

E, PER CONOSCENZA

AL DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

SEDE

Oggetto: **Decreto ministeriale per l'estensione del periodo di esercizio del "Servizio di Salvaguardia" nel settore elettrico.**

Si trasmette per l'ulteriore seguito, allegato alla presente, il decreto del Ministro, di cui all'oggetto.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
(*Simonetta Moleti*)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-ENRE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0021791 - 07/11/2013 - INGRESSO**



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125. (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia, che prevede lo svolgimento di gare per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, recante proroga dei termini, in prima applicazione, per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al decreto legge 18 giugno 2007, n.73;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, recante estensione transitoria del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia nel settore elettrico e introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili da parte degli esercenti il servizio di salvaguardia, connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

VISTO il documento di consultazione dell'Autorità DCO 396/13, recante, tra l'altro, proposte di riduzione delle aree territoriali da 12 ad 11, di ridefinizione del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili nei confronti dei clienti non disalimentabili e di estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia da 2 a 3 anni;

VISTA la delibera dell'Autorità del 3 ottobre 2013 436/2013/I/TEL, recante proposta al Ministro dello sviluppo economico circa la modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n.125, con riferimento all'estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia a decorrere dall'anno 2014, al fine di consentire agli esercenti la salvaguardia una migliore

*h
s*



gestione del fenomeno della morosità della clientela, avendo a disposizione un tempo più lungo per l'implementazione di opportune attività di recupero del credito:

CONSIDERATO che la morosità dei clienti in regime di salvaguardia si manifesta in rapida crescita e presenta elementi che eccedono il rischio proprio delle attività di vendita, anche in relazione alla natura non disalimentabile del carico;

CONSIDERATO che l'estensione della durata del servizio di salvaguardia a 3 anni, per un ulteriore periodo di assegnazione, possa offrire elementi di valutazione utili, anche con riguardo a possibili effetti sulle dinamiche di sviluppo del mercato;

RITENUTO opportuno prevedere l'estensione transitoria da due a tre anni del periodo del servizio di salvaguardia da aggiudicare in esito alle procedure concorsuali che avranno luogo entro la fine dell'anno 2013;

DECRETA

Art. 1

1. Il servizio di salvaguardia aggiudicato in esito a procedure concorsuali, svolte entro il mese di novembre 2013, ha durata triennale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014.
2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, - 6 NOV. 2013


IL MINISTRO

